



Prot. n. 68/DMS-AN/2024

Roma, 26 febbraio 2024

VISTE le disposizioni vigenti in materia di contabilità di Stato;

VISTO l'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria anno 2002) che reca disposizioni in materia di asili nido e, in particolare, consente anche alle Amministrazioni dello Stato, allo scopo di favorire la conciliazione tra esigenze professionali e familiari dei genitori lavoratori, l'istituzione e la gestione di asili nido quali strutture destinate alla cura e all'accoglienza dei figli dei dipendenti, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio;

VISTO il Regolamento dell'Asilo Nido del Ministero della salute;

VISTO il Decreto Dirigenziale del 29 maggio 2018 del Direttore generale del personale del Ministero della salute, che stabilisce i criteri di partecipazione dell'Amministrazione ai costi di gestione dell'asilo nido, vistato dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute del 31 maggio 2018, con il n. 479;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 244 dell'11 febbraio 2010 del Municipio XII Roma Eur relativa all'autorizzazione per l'apertura e funzionamento dell'Asilo nido del Ministero della salute così come modificata dalla successiva Determina Dirigenziale n. 527 del 31 marzo 2010 e dalla determina Dirigenziale n. Rep. CN/486/2017 del 31/03/2017 n. Prot. CN/34928/2017 del 31/03/2017 del Municipio IX Roma Eur;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e, in particolare, l'art. 1, che stabilisce che nei casi di erogazione di prestazioni sociali agevolate, costituisce criterio di accesso e di compartecipazione al costo, l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

VISTA la convenzione tra l'Organismo di Gestione dei Servizi Sociali del Ministero della salute e il Dopolavoro del Ministero della salute, sottoscritta in data 23 gennaio 2023 che regola, tra l'altro, l'attività di gestione dell'Asilo nido del Ministero della salute;

RITENUTO necessario, in osservanza delle disposizioni vigenti in materia di accesso e compartecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate, nonché allo scopo di favorire la conciliazione tra esigenze professionali e familiari dei lavoratori, prevedere delle rette che tengano conto del contributo dell'Amministrazione e che si differenzino in relazione alla categoria di appartenenza e all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) che, in via sperimentale è rapportato a tre fasce reddituali (fino a €10.000,00, tra € 10.001,00 a € 40.000,00, oltre € 40.000,00);

VISTI gli atti dell'Amministrazione concernenti l'affidamento del servizio educativo-pedagogico, di refezione e di pulizia dei locali dell'asilo nido del Ministero della salute, sede di Roma, di cui a Gara ad evidenza pubblica mediante GUEU CIG 7421726A09;

CONSIDERATE le necessità economiche, gestionali ed organizzative dell'Asilo Nido;

SI AVVISA

È aperto il bando per le iscrizioni all'Asilo Nido per l'anno educativo 2024/2025 secondo le disposizioni di seguito riportate.

1. Soggetti interessati

1. Sarà ammessa l'iscrizione di bambini di età compresa tra i **tre** mesi e i **trentasei** mesi, nati negli anni 2022 – 2023 – 2024, in numero non superiore a quello indicato nel provvedimento di autorizzazione all'apertura e al funzionamento.
2. Le ammissioni avverranno secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) al fine di garantire la continuità didattica e assistenziale possono presentare domanda anche i genitori di bambini che non rientrino più nelle fattispecie descritte dalle successive lettere b), c), d), e), f), g) ed h) che abbiano frequentato e concluso l'anno educativo 2023/2024 presso l'Asilo Nido del Ministero della salute;
 - b) figli di dipendenti in servizio presso il Ministero della salute;
 - c) bambini con parentela entro il 2° grado di dipendenti in servizio presso il Ministero della salute;
 - d) bambini con parentela entro il 3° grado di dipendenti in servizio presso il Ministero della salute;
 - e) figli di altro personale che presta servizio presso le sedi centrali del Ministero della salute, nonché figli del personale appartenente al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (N.A.S.);
 - f) bambini con parentela entro il 2° grado di dipendenti del Ministero della salute in quiescenza, senza diritto ad alcun contributo da parte del Ministero della salute;
 - g) bambini con parentela entro il 2° grado di fratelli di dipendenti in servizio presso il Ministero della salute, senza diritto ad alcun contributo da parte del Ministero della salute;
 - h) figli di dipendenti di altri enti, previo convenzionamento con il Dopolavoro, senza diritto ad alcun contributo da parte del Ministero della salute.

Peraltro, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'Asilo e allo scopo di assicurare al personale in servizio presso il Ministero la conciliazione tra le esigenze di vita e di lavoro, sono fatti salvi diversi criteri di priorità stabiliti con apposito decreto dell'Amministrazione.

3. Nell'ambito di ciascuna delle categorie di personale indicate al precedente punto 2, lett. b), c), d) ed e), costituisce criterio di preferenza la posizione ricoperta nell'Amministrazione, come di seguito indicato:
 - di ruolo del Ministero della salute (al personale di ruolo del Ministero della salute è equiparato il personale con incarico *ex lege* presso il Ministero della salute, nonché il personale di ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze in servizio all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute);
 - di comando presso il Ministero della salute o funzionalmente dipendenti dal medesimo Ministero;
 - di distacco presso il Ministero della salute.
4. Possono presentare domanda i genitori dei bambini nati negli anni 2022, 2023 e 2024. Si rammenta che i bambini che compiranno il 3° anno d'età entro il mese di dicembre 2024, dovranno frequentare la scuola dell'Infanzia sin dal mese di settembre. Pertanto coloro che compiranno 36 mesi entro dicembre 2024, dovranno essere iscritti alla scuola dell'infanzia sin dal mese di settembre 2024, fatti comunque salvi casi particolari, comprovati da documentazione sanitaria dalla quale emerga l'esigenza del bambino di continuare a frequentare l'Asilo nido. Tale principio generale, a tutela del normale sviluppo educativo dei bambini, è valevole per ogni anno educativo.

2. Sede e funzionamento dell'asilo nido

1. L'Asilo Nido del Ministero della salute è ubicato presso la sede ministeriale di viale G. Ribotta, 5, in Roma.
2. Al fine di agevolare l'attività lavorativa dei dipendenti, anche nell'interesse dell'Amministrazione, l'Asilo nido resterà aperto dal mese di settembre a quello di luglio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 17.00; la struttura, ove lo richieda un numero congruo di utenti, potrebbe rimanere aperta fino alle ore 18.00, senza oneri a carico degli utenti.

3. Retta mensile

1. La quota individuale mensile, per la frequenza all'asilo nido del Ministero della salute è stabilita in:
 - a) euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00) nel caso di 1° frequentante;
 - b) euro 495,00 (quattrocentonovantacinque/00) nel caso di 2° co-frequentante.
2. In conformità al D.D. del 29 maggio 2018 ed alla comunicazione dell'Organismo di Gestione dei Servizi sociali che autorizza le procedure d'iscrizione all'anno educativo 2024/2025, la retta mensile da corrispondere a carico delle famiglie per la frequenza dei bambini all'Asilo nido, differenziata sia in relazione alla categoria di appartenenza che in riferimento all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), il quale è rapportato a tre fasce reddituali, la prima fino a € 10.000,00, la seconda superiore a € 10.001,00 e fino a € 40.000,00 e la terza oltre € 40.000,00, stabilite come segue:
 - a) per i figli e i bambini legati da un vincolo di parentela di 2° grado, dei dipendenti in servizio del Ministero della salute (al personale di ruolo del Ministero della salute è equiparato il personale con incarico ex lege presso il Ministero della salute, nonché il personale di ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze in servizio all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute), nonché per i figli del personale di altre Amministrazioni che presta servizio presso il Ministero della salute ad altro titolo (comandati, distaccati), nonché per i figli del personale appartenente al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (N.A.S.), la retta mensile a carico della famiglia e da corrispondere per la frequenza all'asilo nido sarà di € 231,00 (duecentotrentuno/00) per la I fascia ISEE, € 258,50 (duecentocinquantotto/50) per la II fascia ISEE e € 291,50€ (duecentonovantuno/50) per la III fascia ISEE;
 - b) per i bambini legati da un vincolo di parentela di 3° grado, dei dipendenti in servizio del Ministero della salute, nonché per i figli di altro personale che presta servizio presso le sedi centrali del Ministero della salute - a condizione che non percepiscano altra contribuzione da parte dell'ente di appartenenza ed, eventualmente, nel caso percepiscano un contributo da parte dell'ente di appartenenza, nei limiti della quota parte che consente di arrivare alla definita quota di contribuzione complessiva, la retta mensile a carico della famiglia e da corrispondere per la frequenza all'asilo nido sarà di € 297,00 (duecentonovantasette/00) per la I fascia ISEE, € 352,00 (trecentocinquantadue/00) per la II fascia ISEE e € 407,00 (quattrocentosette/00) per la III fascia ISEE;
 - c) per i bambini con grado di parentela di 2° grado di dipendenti del Ministero della salute in quiescenza e per i bambini con grado di parentela di 2° grado di fratelli di dipendenti in servizio presso il Ministero della salute (ex art. 1 lettere f), g) e h), la retta è fissata in € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) al mese.
3. Il beneficio contributivo erogato dal Ministero della salute, laddove previsto, cessa immediatamente di essere corrisposto qualora il dipendente non presti più effettivo servizio presso il Ministero della salute. È altresì **fatto obbligato** alle famiglie che usufruiscono di contributi a carico dell'Amministrazione, **comunicare immediatamente ogni eventuale causa che determini il venir meno del diritto al contributo dell'Amministrazione.**
4. La domanda dovrà essere accompagnata dalla attestazione ISEE. Dal mese di gennaio 2025, qualora il modello ISEE comporti una variazione della fascia di reddito per l'aggiornamento della retta mensile dovuta per i mesi successivi, sarà cura del genitore presentare detto modello.
5. La retta mensile dovrà essere corrisposta dal mese di settembre 2024 fino al termine del mese di luglio 2025, entro il giorno 5 del mese di riferimento. In ogni caso la conferma dell'iscrizione impegna le famiglie al rispetto di tale adempimento contrattuale. Si rappresenta che qualora non venga regolarizzato il pagamento della retta entro il giorno 5, decorsi ulteriori giorni 10 (dieci) verrà interdetta la frequenza del bambino/a all'Asilo fino all'avvenuta regolarizzazione della stessa.

4. Domanda di iscrizione: modalità di presentazione e termini

1. Il modello della domanda di iscrizione viene allegato al presente bando e, debitamente compilato, deve essere trasmesso all'indirizzo mail dms@sanita.it.
2. All'atto della presentazione della domanda di iscrizione i genitori dovranno presentare la relativa certificazione, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, relativamente a titoli di preferenza ed alla situazione del bambino rispetto alle vaccinazioni obbligatorie e facoltative.

3. Le domande di iscrizione potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente bando sulla intranet e sul portale del Ministero della salute e dovranno pervenire perentoriamente entro le ore 12,30 del 15/03/2024.

5. Disposizioni specifiche relative ai bambini lattanti e alle domande di iscrizione pervenute successivamente alla scadenza dei termini

1. Per i bambini nati successivamente al 15/03/2024 le iscrizioni resteranno aperte fino al 31 luglio 2024 compatibilmente con la disponibilità di posti. Le domande d'iscrizione pervenute entro tale periodo non sono considerate "fuori termine" ma vanno ad integrare la lista d'attesa dei lattanti risultante dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.

2. Il Dopolavoro ha facoltà di valutare l'accoglimento di domande di iscrizione che dovessero pervenire successivamente al termine del 15/03/2024, in relazione a specifiche sopravvenute esigenze e nei limiti della concreta disponibilità di posti.

6. Graduatorie provvisorie - criteri e pubblicazione

1. Le domande di iscrizione, pervenute entro il termine del 15/03/2024, sono collocate in separate e specifiche graduatorie in base all'età dei bambini e, se necessario, in separate liste d'attesa in riferimento all'età dei bambini, tenuto conto dei seguenti criteri preferenziali:

- a) bambini frequentanti l'Asilo Nido nell'anno educativo precedente;
- b) bambini e/o genitori con disabilità certificata dalle AA.SS.LL.;
- c) bambini di madre nubile lavoratrice e padre celibe lavoratore o vedova/o o, comunque, proveniente da famiglie ove il bambino viva con uno solo dei genitori o sia orfano di ambedue;
- d) bambini i cui genitori lavorano entrambi;
- e) bambini gemelli;
- f) data di presentazione della domanda di iscrizione;

Inoltre, potranno essere collocati in graduatoria i figli di dipendenti di enti che abbiano stipulato convenzioni con il Dopolavoro Ministero della salute tenendo conto dei criteri di cui ai punti a), b), c), d), e) e f).

2. In caso di ulteriore parità costituisce criterio di precedenza quello del possesso di un indicatore ISEE più basso. L'indicatore ISEE è riferito al nucleo familiare del bambino. Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sulla INTRANET del Ministero della salute entro il 15/03/2024 e contestualmente comunicate a coloro che hanno manifestato interesse all'iscrizione per posta elettronica.

7. Richiesta di riesame delle graduatorie provvisorie

1. I genitori, presa visione della posizione acquisita, potranno presentare richiesta scritta di riesame tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail dms@sanita.it entro 5 giorni lavorativi dalla data di comunicazione.

2. La graduatoria provvisoria non attribuisce alle famiglie alcun diritto alla assegnazione del posto.

8. Controlli sulle dichiarazioni sostitutive e relative sanzioni

1. Sulle dichiarazioni sostitutive ricevute nell'ambito del procedimento di iscrizione verranno effettuati controlli e potrà essere richiesta l'esibizione di documenti a conferma di quanto dichiarato.

2. Per le iscrizioni dei nipoti con grado di parentela fino al 3° grado sarà accertata l'acquisizione agli atti della dichiarazione del frequente affidamento al parente (zio dipendente in servizio) del bambino che si vuole iscrivere all'Asilo Nido.

9. Graduatorie definitive e ammissioni

1. Le graduatorie definitive e le eventuali liste di attesa saranno approvate entro 10 giorni lavorativi dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie e ne sarà data informazione a coloro che hanno manifestato interesse all'iscrizione per posta elettronica con le medesime modalità previste al precedente punto n. 6.

2. I posti disponibili per le diverse fasce d'età sono assegnati in base alla posizione ricoperta nella graduatoria definitiva e, eventualmente, procedendo allo scorrimento della relativa lista d'attesa.

L'accoglimento della domanda viene comunicato al recapito di posta elettronica dichiarato dai genitori nella domanda di iscrizione.

3. Entro 10 giorni lavorativi dalla pubblicazione delle graduatorie definitive, l'interessato dovrà comunicare per iscritto l'accettazione del posto assegnato e regolarizzare i pagamenti, corrispondendo al Dopolavoro l'importo pari all'anticipo della prima e dell'ultima mensilità dell'anno educativo 2023/2024, in base alla dichiarazione e ISEE presentata; in mancanza di presentazione della dichiarazione ISEE verrà applicata la retta riferita alla fascia ISEE oltre gli € 40.000,00.

4. Con l'accettazione del posto i genitori si impegnano a corrispondere le rette mensili per l'ammontare dell'intero anno educativo (2 settembre 2024 – 31 luglio 2025).

5. Qualora nel corso dell'anno educativo sopravvengano esigenze straordinarie - debitamente documentate - tali da comportare la rinuncia alla frequenza, dovrà essere data tempestiva comunicazione al Dopolavoro del Ministero e le rette da corrispondere riguarderanno il periodo di fruizione del servizio. **In caso di frequenza anche solo di un giorno lavorativo nel mese nel quale dovesse avvenire l'interruzione, la retta dovrà essere corrisposta per intero.** Nessun rimborso sarà dovuto in relazione alla retta versata per il mese di luglio, anticipata all'atto dell'iscrizione.

6. Qualora per il bambino che risulta assegnatario del posto venga richiesto il differimento della data di inizio frequenza, prevista per il giorno 2 settembre 2024, al fine della conservazione del posto dovrà essere corrisposta la retta mensile sin dal mese di settembre 2024.

7. In mancanza di accettazione scritta del posto entro il termine stabilito in presenza di liste di attesa, l'assegnazione non si perfeziona con la conseguente decadenza del diritto al posto, che potrà essere assegnato ad un altro bambino in lista d'attesa, o subentrante.

8. Anche successivamente alla pubblicazione del presente avviso e all'approvazione delle graduatorie definitive, resta ferma la possibilità di stipulare convenzioni con enti pubblici o privati per la fruizione dell'Asilo Nido e di ammettere, conseguentemente, alla frequenza gli utenti interessati anche successivamente all'approvazione delle graduatorie definitive, nei limiti dei posti disponibili.

10. Inizio della frequenza

1. L'inserimento all'Asilo Nido viene effettuato con gradualità, nell'arco di tempo giudicato necessario dalle educatrici. Sono esclusi casi particolari opportunamente documentati e valutati dal coordinatore e dal medico pediatra incaricato. Pertanto, i genitori devono rendersi disponibili ad una stretta collaborazione con il personale. La data dell'inserimento viene concordata direttamente con le educatrici.

2. Per il bambino che non si presenta all'inserimento previsto o per il quale si chiede di posticipare l'inserimento senza gravi e certificati motivi, dovrà essere corrisposta la retta prevista per il mese in cui era programmato l'inserimento; ai genitori verrà assegnato un ulteriore termine per l'inserimento; allo scadere del quale, in caso di esito negativo, si provvederà allo scorrimento della graduatoria dei richiedenti l'ammissione.

3. In presenza di posticipazioni motivate da gravi e certificati motivi, al fine della conservazione del posto, sarà necessario corrispondere le rette relative ai mesi precedenti all'inserimento del bambino nell'Asilo Nido.

Il Presidente
Dott.ssa Margherita Pepe



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - art. 47)

La/il sottoscritta/o _____ nata/o
a _____ Prov _____ il
_____ e residente in
_____, in _____

**consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del Testo unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo Testo unico in caso di
dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità;**

DICHIARA

Il Dopolavoro Ministero della Salute informa che, ai sensi del Reg. 679/2016 (UE) e secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 2 del D.P.R. n. 445/2000, i dati conferiti con la presente dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati soltanto in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti.

Luogo e data

Firma

DA INVIARE A DMS@SANITA.IT CON OGGETTO "DOMANDAASILONIDO2024"(senza spazi)
ENTRO LE ORE 12:30 DEL 15/03/2024

La/il Sottoscritta/o

COGNOME

NOME

C.F.:

Residente in

Via

n.

INDIRIZZO

TELEFONO FISSO

TELEFONO CELLULARE

INDIRIZZO E-MAIL

- Di Ruolo
 In Comando/Distacco
 In Convenzione
 Altro

In qualità dell'Ente

Posizione

Specificare ruolo

*Presa visione ed accettazione del bando, delle disposizioni ivi contenute e di quelle richiamate,
chiede, in qualità di: _____, **'ISCRIZIONE***

(grado di parentela)

all'Asilo Nido del Ministero della Salute, Anno educativo 2024/2025, per la/il bambina/o

Nome

C.F.:

Cognome

Nata/o a

II

Dichiara, inoltre, che l'effettiva frequenza inizierà dal seguente mese dell'anno educativo:

MESE E ANNO DI INIZIO

La presente domanda di iscrizione, anno educativo 2024/2025, nel caso venisse accettata, dovrà essere, successivamente, confermata con un apposito atto scritto di impegno annuale e con la presente i genitori dichiarano di aver letto e compreso tutte le disposizioni contenute nel bando di iscrizione.

La/ Il Sottoscritta/o si impegna a presentare la documentazione inerente l'esecuzione dei previsti vaccini nel rispetto del "calendario vaccinale". I genitori si impegnano a presentare certificato medico pediatrico attestante l'assenza di patologie che ostacolano la libera frequenza del/la bambina/o all'Asilo Nido del Ministero della Salute.

La/ Il Sottoscritta/o è consapevole che le dichiarazioni false ovvero la falsità dei documenti allegati comportano la responsabilità penale del dichiarante ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni false e/o mendaci, ovvero la falsità dei documenti comportano la decadenza dei benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato sulla base degli stessi.

2024

In fede

Il Dopolavoro Ministero della Salute informa che, ai sensi del Reg. 679/2016 (UE). I dati conferiti con la presente dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati soltanto in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti.

ISCRIZIONE
ASILO NIDO MINISTERO SALUTE
Anno educativo 2024/2025

Dopolavoro del Ministero della Salute
Viale G. Ribotta 5 – 00144 ROMA
Tel. 0659942171
C.F. 96298210582
email: dms@sanita.it



REGOLAMENTO ASILO NIDO

ART. 1	NORME DI CARATTERE GENERALE
ART. 2	CALENDARIO ANNUALE
ART. 3	ORARIO
ART. 4	ISCRIZIONI
ART. 5	CONTRIBUTO ECONOMICO
ART. 6	ASSENZE
ART. 7	RINUNCE
ART. 8	ASSEMBLEA DEI GENITORI
ART. 9	DIETE
ART. 10	FARMACI
ART. 11	OBBLIGO VACCINALE
ART. 12	NORME FINALI

ART.1 NORME DI CARATTERE GENERALE

1. L'Asilo Nido del Ministero della salute è un servizio sociale gestito e organizzato dal Dopolavoro ai sensi della Convenzione per la disciplina dei rapporti tra l'Organismo di Gestione dei Servizi Sociali del Ministero della salute e il Dopolavoro stesso, con lo scopo di favorire la conciliazione tra esigenze professionali e familiari dei genitori lavoratori.
2. Il Ministero della salute individua l'operatore economico cui affidare il servizio educativo pedagogico dell'Asilo Nido, comprensivo di ristorazione e pulizia dei locali.
3. È ammessa l'iscrizione di bambini in età compresa tra i tre mesi e i trentasei mesi secondo i criteri di priorità indicati nel bando annuale di iscrizione che viene pubblicato sulla intranet del Ministero della salute e sul portale del Ministero di norma entro la prima decade del mese di marzo di ciascun anno solare, con capienza massima di 54 unità, suddivise nelle seguenti sezioni:
 - piccoli o lattanti da 03 a 12 mesi;
 - medi o semidivezzi da 13 a 24 mesi;
 - grandi o divezzi da 25 a 36 mesi.
3. Il numero degli iscritti per fasce di età può variare anche durante l'anno educativo.
4. Per usufruire del servizio è necessaria l'iscrizione al Dopolavoro in veste di socio di almeno un genitore dal primo giorno di frequenza dell'anno solare in corso.

ART. 2 CALENDARIO ANNUALE

1. L'Asilo Nido è in funzione di norma dal 1° settembre al 31 luglio.
2. Eventuali sospensioni del servizio, oltre a quelle previste all'inizio dell'anno educativo, potranno essere comunicate nel corso dell'anno.

ART. 3 ORARIO

1. L'Asilo Nido è aperto agli utenti tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 07:30 alle ore 17:00. La struttura potrà rimanere aperta fino alle ore 18:00 per le necessità funzionali, laddove richiesto per un numero congruo di bambini **senza possibilità di ulteriore deroga.**
2. **L'orario di entrata è dalle ore 07:30 alle ore 09:30.**
3. Al fine di una migliore organizzazione delle attività del programma educativo e del suo regolare svolgimento i genitori che non potranno, in casi eccezionali, rispettare tale orario dovranno avvisare preventivamente. I bambini che per almeno tre volte non rispettino tale orario, su segnalazione del personale, non verranno accettati la mattina successiva al verificarsi del terzo ritardo.
4. Per motivi organizzativi l'orario di uscita è scelto e confermato all'atto dell'iscrizione e non potrà essere prolungato senza particolari e motivate esigenze.
5. Il bambino può essere riaccompagnato a casa solo dai genitori o, qualora vi sia apposita autorizzazione, da familiari maggiorenni oppure da figure esterne alla famiglia.
6. L'inserimento al nido è programmato e prevede una fase di informazione ai genitori sulle finalità del progetto educativo.
7. Gli educatori programmeranno uno scaglionamento dei nuovi ingressi prevedendo tempi di permanenza gradualmente personalizzati con la presenza di uno dei due genitori. Al termine di tale periodo la presenza dei genitori all'interno dell'Asilo Nido non sarà consentita, salvo in casi eccezionali che verranno tempestivamente segnalati dal personale. Dopo l'orario di uscita non è consentito far sostare i bambini negli spazi esterni ed utilizzare i giochi in dotazione all'Asilo.

ART. 4 ISCRIZIONI

1. Le domande di iscrizione all'Asilo Nido devono essere presentate al Dopolavoro del Ministero della salute a partire dalla data di pubblicazione dell'apposito bando sulla Intranet del Ministero e sul relativo portale istituzionale.

ART. 5 CONTRIBUTO ECONOMICO

1. Il contributo economico mensile è determinato nel bando di iscrizione annuale anche in considerazione dell'apposito decreto della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio del Ministero della salute.
2. Il contributo economico dovrà essere versato al Dopolavoro entro la fine del mese precedente a quello di riferimento e comunque non oltre il giorno cinque di ciascun mese; in caso di mancato versamento il bambino non sarà accettato dalle operatrici del nido.
3. Il contributo mensile dovrà essere, comunque, versato anche:
 - **qualora il bambino fosse assente per motivi di salute o per motivi familiari;**
 - eventuali periodi di chiusura dell'Asilo Nido del Ministero della salute, sia per festività sia per cause di forza maggiore (lavori urgenti e imprevisti, disinfezione straordinaria, ecc.);
4. Qualora sia emanata una modifica o integrazione delle disposizioni vigenti in ordine al contributo economico, lo stesso sarà conseguentemente rideterminato. Tali variazioni potrebbero essere adottate anche nel corso dell'anno educativo.

ART. 6 ASSENZE

1. Le assenze dei bambini devono essere comunicate tempestivamente al personale dell'Asilo Nido o al Dopolavoro Ministero della salute.
2. Il certificato medico deve essere prodotto nei casi in cui sia richiesto da misure di profilassi come le malattie infettive esantematiche (varicella, scarlattina, rosolia, morbillo, ecc.), fatte salve disposizioni permanenti o provvisorie da parte delle Istituzioni competenti, che saranno comunicate tempestivamente alle famiglie tramite avvisi esposti presso l'Asilo Nido e agli indirizzi di posta elettronica personale dei genitori o tramite comunicazione diretta da parte del pediatra in servizio all'Asilo Nido.

ART. 7 RINUNCE

1. Qualora nel corso dell'anno educativo sopravvengano esigenze straordinarie, che devono comunque essere comunicate al Dopolavoro del Ministero, tali da comportare la rinuncia alla frequenza, le rette da corrispondere saranno quelle relative al periodo di fruizione del servizio. In caso di frequenza anche solo di un giorno lavorativo nel mese nel quale dovesse avvenire l'interruzione, la retta mensile dovrà essere corrisposta per intero. In ogni caso non verrà restituita la retta relativa al mese di luglio, anticipata all'atto dell'iscrizione.

ART. 8 ASSEMBLEA DEI GENITORI

1. I genitori dei bambini che frequentano l'Asilo Nido del Ministero della salute, potranno riunirsi in assemblea al fine di esprimere pareri e formulare proposte al Coordinatore del personale. L'assemblea potrà, altresì, rappresentare al Dopolavoro del Ministero della salute eventuali disfunzioni del servizio, contribuendo con proposte al superamento delle stesse.
2. A tale scopo potranno essere utilizzati i locali dell'Asilo Nido, sentito il Coordinatore del personale, preferibilmente in prossimità della fine dell'orario di apertura giornaliera, nel rispetto della normale attività dell'Asilo stesso.
3. All'assemblea dei genitori potranno essere invitati un rappresentante del Dopolavoro del Ministero della salute e il Coordinatore del personale, in modo da garantire un confronto propositivo e funzionale.

4. L'assemblea potrà essere convocata anche dal Coordinatore del personale o dal Dopolavoro del Ministero della salute in merito a problematiche per le quali si riterrà opportuno avere un confronto con i genitori.

ART. 9

DIETE

1. I menù alimentari predisposti dall'operatore economico individuato dal Ministero della salute, sono esposti nell'area accoglienza dell'Asilo Nido.
2. Non si accettano altre diete, salvo comprovate motivazioni, attestate da un pediatra e accompagnate da risultati di laboratorio.
3. Per aderire al servizio "latte materno al nido" la madre dovrà compilare e firmare in tutte le sue parti il modulo "richiesta di somministrazione latte materno" disponibile presso l'Asilo Nido e riconsegnarlo alla referente.

ART. 10

FARMACI

1. Al personale del Nido è fatto divieto di somministrare farmaci ai bambini se non in casi eccezionali ovvero di patologie croniche certificate dal medico curante che richiedano la somministrazione di farmaci indispensabili. La somministrazione di farmaci potrà avvenire solo da parte di personale qualificato e con l'espressa autorizzazione del pediatra del Nido, a seguito di richiesta da parte dei genitori mediante la compilazione dell'apposito modulo.

ART. 11

OBBLIGO VACCINALE

1. Ai fini dell'ammissione al nido dovrà essere rispettata la normativa in materia di obbligo vaccinale.

ART. 12

NORME FINALI

1. Per quanto non regolamentato dal presente provvedimento si rinvia alle norme disciplinanti gli stessi istituti e procedimenti contenute nelle leggi vigenti in materia.

Il presente Regolamento si compone di quattro pagine.